TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 937

Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati

Le associazioni di cui all'articolo 941, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualita' di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1482 del codice, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa. La richiesta di cui al comma 1, da rimettere al Ministero della difesa a cura dei competenti organi sociali, deve essere corredata:

a) dalla copia dello statuto ovvero dell'atto costitutivo;

b) dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie in congedo o pensionati;

c) da ogni altra utile indicazione relativa sia al sodalizio per meglio configurarne la posizione giuridica, sia a dati di qualificazione riferiti agli associati.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	X — Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-937-requisiti-per-la-iscrizione-in-apposito-albo-delle-associazioni-fra

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it